

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI, CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO, DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA, A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL D. LGS. 30.03.2001, N. 165 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

#### Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione Professionale, l'Orientamento e l'Impiego di Matera (Ageforma), di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a norma dell'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento ad ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

#### Art. 2

(Individuazione del fabbisogno)

1. L'Ageforma può conferire gli incarichi di cui all'articolo 1, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste in un apposito programma adottato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, e nei limiti di spesa massima annua stabiliti in sede di bilancio preventivo.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti solo in relazione ad obiettivi e progetti specifici e determinati e per prestazioni di natura temporanea ed altamente qualificata.
3. Il conferimento di ciascun incarico è subordinato all'accertamento da parte dell'Agenzia, eventualmente mediante interpellanti interni e tenendo conto comunque delle mansioni esigibili in base all'ordinamento, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.
4. In relazione alle esigenze cui far fronte ed alle particolari professionalità richieste, l'Agenzia determina preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

5. Il compenso è determinato, tenendo conto dei prezzi di mercato e/o della normativa di riferimento, ove esistente, e delle disponibilità di bilancio, in funzione della natura dell'attività oggetto dell'incarico e della sua complessità, delle competenze richieste, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri.

6. L'Agenzia verifica, altresì, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa annua stabiliti nel bilancio preventivo.

### Art. 3

#### (Individuazione delle professionalità)

1. All'individuazione delle professionalità richieste si procede mediante procedure comparative ai sensi dell'art. 7, comma 6bis, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165.

2. A tal fine l'ufficio competente predispone un avviso nel quale sono indicati:

- a) la definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) la durata dell'incarico, il luogo e la modalità di realizzazione;
- d) il compenso per la prestazione, adeguatamente motivato, nonché tutte le informazioni correlate, quali la tipologia e la periodicità del pagamento, e il trattamento fiscale e previdenziale da applicare;
- e) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione dei curricula;
- f) le modalità ed il termine per la presentazione dei curricula (comunque non inferiore a quindici giorni, salvo che in presenza di comprovati motivi di urgenza);
- g) le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura;
- h) la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre

- a) essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
- e) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;

- f) non essere stati destituiti o dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati da una pubblica amministrazione;
- g) essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
- h) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigiani, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. L'avviso di cui al presente articolo è pubblicato, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ageforma e su quello della Provincia di Matera. Ove ritenuto opportuno, possono essere disposte anche forme di pubblicità aggiuntive.

#### Art. 4 (Procedura comparativa)

1. L'Agenzia procede alla valutazione comparativa dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti delle strutture che utilizzeranno la collaborazione.

2. Nella valutazione dei curricula si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) qualificazione professionale;
- b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e) ulteriori elementi legati alla specificità della collaborazione.

3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di particolare natura e complessità, l'avviso può prevedere un colloquio, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

4. Dell'esito della procedura comparativa viene data la medesima pubblicità prevista per l'avviso di cui al precedente articolo 3.



5. Per le esigenze di flessibilità e celerità riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica ovvero l'attuazione di interventi compresi nei propri compiti istituzionali o finanziati con fondi comunitari e/o nazionali e/o regionali, l'Agenzia può predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti ed appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

#### Art. 5

##### (Formazione di Long List di esperti)

1. Per la predisposizione degli elenchi ed albi di cui all'articolo 4, comma 5, del presente regolamento (cd. Long List), l'Agenzia procede mediante appositi avvisi che devono contenere:

- a) i requisiti generali richiesti per l'ammissione alla Long List, come indicati all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento;
- b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti in relazione alle aree tematiche di riferimento;
- c) i criteri attraverso i quali avverrà la comparazione dei curricula;
- d) i criteri secondo cui si procederà all'eventuale conferimento degli incarichi e si determineranno oggetto, durata, luogo e compenso degli stessi;
- e) le modalità ed il termine per la presentazione delle domande;
- f) le modalità ed il termine entro il quale sarà resa nota l'avvenuta redazione della Long List;
- g) la struttura di riferimento ed il responsabile del procedimento.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 del presente articolo sono pubblicati, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Ageforma e su quello della Provincia di Matera. Ove ritenuto opportuno, possono essere disposte anche forme di pubblicità aggiuntive.

3. Alla formazione delle Long List l'Agenzia procede, anche mediante apposite commissioni delle quali facciano parte rappresentanti delle strutture che utilizzeranno le collaborazioni, sulla base delle domande ritenute ammissibili.

4. Le Long List, approvate con atto del dirigente dell'ufficio competente, sono pubblicate, per un periodo non inferiore a quindici giorni, all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Agenzia e della Provincia di Matera. La pubblicazione ha valore di notifica per gli esperti ammessi.

5. Le Long List hanno validità annuale e sono aggiornate, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, in base alle nuove domande ed alle richieste di aggiornamento dei curricula presentate dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno.

6. Dall'inserimento nelle Long List non scaturisce alcun diritto degli esperti all'instaurazione dei rapporti di collaborazione che restano, invece, subordinati alle effettive necessità dell'Agenzia in relazione alle attività da realizzare, nonché alla sussistenza di tutti i presupposti di legittimità previsti dall'ordinamento. La costituzione delle Long List non comporta la formazione di alcuna graduatoria di merito.

7. L'individuazione dei soggetti, ai quali affidare di volta in volta gli eventuali incarichi, viene effettuata dall'Agenzia, anche mediante apposite commissioni delle quali facciano parte rappresentanti delle strutture che utilizzeranno le collaborazioni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Ciò sulla base della valutazione comparativa dei curricula acquisiti, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare e della rilevanza dei curricula rispetto all'oggetto della prestazione, nonché della disponibilità ad effettuare la prestazione con le modalità e nei tempi richiesti. Nel caso in cui ritenga che due o più esperti siano potenzialmente idonei ad assolvere l'incarico professionale, l'Agenzia può, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare i suddetti esperti per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione.

8. Le condizioni di ciascun incarico sono determinate al momento dell'eventuale affidamento, in relazione alla complessità ed alle finalità delle attività da realizzare, e sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal presente regolamento.

9. Il conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva disponibilità allo svolgimento dello stesso alle condizioni stabilite nell'apposito disciplinare, nonché all'accertamento della sussistenza dei requisiti generali e particolari previsti nel relativo avviso. L'esperto chiamato a prestare la propria collaborazione è comunque tenuto ad accettare l'incarico entro il termine fissato dall'Agenzia. Ciascun esperto selezionato può rinunciare all'incarico per ragioni di indisponibilità temporanea. Il soggetto che rinunci per tre volte consecutive all'attivazione dell'incarico viene automaticamente escluso dalla Long List. Qualora, invece, il candidato receda dall'incarico già formalizzato, viene escluso dalla Long List, salvo che il recesso dipenda da comprovati motivi di forza maggiore, valutabili ad insindacabile giudizio dell'Agenzia.

10. Non si attinge, in ogni caso, alle Long List per l'individuazione di professionalità da inserire in progetti realizzati in partnership e/o in altre forme di collaborazione con imprese, enti ed istituzioni territoriali e in programmi e/o progetti assegnati all'Agenzia non in attuazione del Piano di Indirizzo Generale Integrato delle Azioni di Orientamento, Istruzione, Formazione Professionale e dell'Impiego di cui alla L.R. 16.12.2003, n. 33.

Art. 6  
(Esclusioni)

1. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7, commi 6 e ss., del D. Lgs. 30.03. 2001, n. 165 e, quindi, esulano dall'ambito di applicazione anche del presente regolamento gli incarichi di componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché gli altri incarichi espressamente esclusi da disposizioni di legge.

Art. 7  
(Formalizzazione dell'incarico, durata del contratto e liquidazione del compenso)

1. Alla formalizzazione degli incarichi di cui al presente regolamento si procede mediante stipulazione di apposito atto negoziale in cui sono riportati, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, il luogo, le modalità di svolgimento ed i momenti di verifica dei risultati, il compenso e le modalità di liquidazione.

2. La durata del contratto di collaborazione può essere prorogata ove si ravvisi un motivato interesse dell'Ageforma, solo al fine di completare i progetti e, comunque, per ritardi non imputabili al collaboratore. Non è ammesso, invece, il rinnovo del contratto di collaborazione.

3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico e/o ai tempi dei trasferimenti finanziari relativi ai progetti.

Art. 8  
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. L'Agenzia controlla periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico mediante la verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati, nonché del rispetto dei tempi programmati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, l'Agenzia può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.

3. In caso di risultati parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati stessi entro un termine stabilito, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.



4. L'Agenzia verifica, altresì, l'assenza di ulteriori oneri, previdenziali ed assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti e autorizzati.

Art. 9  
(Pubblicità ed efficacia)

1. L'Ageforma dà pubblicità agli incarichi conferiti ai sensi del presente regolamento con le modalità, nei termini e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24.12.2007, n. 244.